



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Responsabile del Servizio finanziario

E p.c.

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Rogno (BG)

Oggetto: Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 (articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

Con riferimento al controllo in oggetto, considerato che non si ravvisano ragioni per il deferimento al Collegio, si invita l'Ente ad una stretta osservanza dei principi che regolano la materia, con particolare riferimento alla spesa "Acquisto targhe di riconoscimento da conferire ai sindaci precedenti amministrazioni del Comune di Rogno", dell'importo di euro 378,20.

Come chiarito dalla deliberazione n. 374/2019/VSG di questa Sezione, "... la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'**inerenza**, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'**ufficialità**, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento".



CORTE DEI CONTI

Inoltre, come evidenziato nella deliberazione n. 286/2014/VSG, "(t)ali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone (Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa".

La Sezione si riserva di verificare quanto sopra nell'esame dei prossimi rendiconti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il magistrato istruttore
(dott.ssa Alessandra Molina)



CORTE DEI CONTI